



**REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
COMUNALE SUGLI IMMOBILI**

Allegato all'atto C.C. n. 29 del 05/04/2007

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. I Oggetto del Regolamento
- Art. II Definizione i fabbricati
- Art. III Disposizioni particolari per la determinazione della base imponibile
- Art. IV Determinazione del valore delle aree fabbricabili
- Art. V Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta

TITOLO II

AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

- Art. VI Abitazioni Principale
- Art. VII Riduzione d'imposta
- Art. VIII Esenzioni

TITOLO III

DENUNCIA, VERSAMENTO, ACCERTAMENTO E CONTROLLI

- Art. IX Denuncia
- Art. X Versamenti e compensazioni
- Art. XI Differimento dei termini per i versamenti
- Art. XII Attività di accertamento
- Art. XIII Dilazione di pagamento
- Art. XIV Attività di controllo
- Art. XV Rimborsi
- Art. XVI Rimborso per dichiarata inedificabilità
- Art. XVII Sanzioni e interessi
- Art. XVIII Contenzioso

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

- Art. XIX Incentivo al personale
- Art. XX Norme di rinvio

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. I

Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta Comunale sugli immobili nel Comune di Dolianova, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 52 e 59 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 , e da ogni altra disposizione normativa.

Per quanto non previsto dal presente regolamento riapplicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi per l'applicazione dell'imposta I.C.I. e relative attività di accertamento, riscossione, sanzioni e contenzioso.

Art. II

Definizioni di fabbricati ed aree.

I fabbricati soggetti ad imposta ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs 504/1992 sono così definiti:

1. **Fabbricato:** l'unità immobiliare iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella di pertinenza, come indicato nel momento dell'accatastamento del fabbricato e comunque per una superficie non superiore a 1000 mq.; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto ad imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori ovvero se antecedente dalla data di in cui è comunque utilizzato. La base imponibile è costituita dalla rendita risultante in catasto al 1° gennaio dell'anno in corso aumentata del coefficiente di rivalutazione e moltiplicata per un coefficiente diverso a seconda della categoria catastale. Nel caso di fabbricati non accatastati il valore è determinato con riferimento alla rendita di fabbricati simili già iscritti in catasto.
2. **Area fabbricabile:** l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'edificabilità dell'area non deve necessariamente discendere dai piani urbanistici particolareggiati, essendo sufficiente che tale caratteristica risulti da un piano regolatore generale. Sono tuttavia considerati terreni agricoli quei terreni per pur edificabili posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli che esplicano la loro attività dirette alla coltivazione del fondo, alla funghicoltura, all'allevamento di animali, se si verificano le seguenti condizioni:
 - la condizione del soggetto passivo quale coltivatore diretto o imprenditore agricolo deve essere confermata dall'iscrizione negli appositi elenchi comunali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni ed appartenenti ai rispettivi nuclei familiari, previsti dall'art. 1 della legge 9.1.1963 n.9, con obbligo di assicurazioni per invalidità vecchiaia e malattia.
 - Il lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola da parte del soggetto passivo e dei componenti il nucleo familiare deve fornire un reddito pari all'80% del reddito complessivo dell'immobile IRPEF determinato l'anno precedente.

3. Terreno agricolo : il terreno adibito alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame ed attività connesse in regime di impresa.

Art. III

Disposizioni particolari per la determinazione della base imponibile.

Allo scopo di ridurre l'insorgenza di contenzioso il comune determina periodicamente e per zone omogenee valori venali di riferimento delle aree fabbricabili ; non si fa luogo ad accertamento qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore predeterminato.

Per i fabbricati dichiarati di interesse storico o artistico ai sensi dell'art. 3 della L.01.06.1939, n. 1089, e successive modificazioni, la base imponibile è costituita dal valore che risulta applicando il moltiplicatore 100 alla rendita catastale determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quella prevista per la zona censuaria nella quale è sito il fabbricato. Se il fabbricato è di categoria catastale diversa dalla categoria A, la sua consistenza in vani è determinata dal rapporto tra la superficie complessiva e la misura convenzionale di un vano abitativo che si assume pari a mq. 12.

Art. IV

Determinazione del valore delle aree fabbricabili

La Giunta Comunale, con specifico provvedimento, determina periodicamente e per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune. Allo scopo può costituire una conferenza di servizio con funzioni consultive, chiamando a parteciparvi i responsabili degli uffici comunali tributario e urbanistico o tecnico ed eventuali competenti esterni, anche di uffici statali.

Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5 dell'art. 5 del D.Lgs n. 504/92, non si fa luogo a procedere ad accertamento del loro maggiore valore nel caso in cui l'imposta dovuta per le predette aree, risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabili nella tabella allegata al presente regolamento.

Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 1 del presente articolo, al contribuente non compete alcun rimborso relativo alla eccedenza dell'imposta versata a tale titolo.

Le norme dei precedenti commi si applicano anche alle aree relative alla utilizzazione edificatoria , alla demolizione di fabbricati ed agli interventi di recupero di cui all'art. 5, comma 6, del D.Lgs n 504/92.

Art. V

Determinazione delle aliquote e detrazione d'imposta

Il Consiglio Comunale delibera ai sensi del comma 156 dell'art 1 della legge 296/2006 le aliquote e le detrazioni d'imposta entro la data fissata per la deliberazione del bilancio di

previsione. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le aliquote e le detrazioni si intendono prorogate

TITOLO II

AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Art. VI Abitazione Principale

Si intende abitazione principale quella nella quale il soggetto persona fisica residente nel comune ed i suoi familiari dimorano abitualmente, e si verifica nei seguenti casi:

- a) abitazione di proprietà del soggetto passivo;
- b) abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;
- c) abitazione locata con contratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale;
- d) abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari parenti in linea retta e collaterale fino al secondo grado (genitori e figli, nonni e nipoti, fratelli e sorelle), nella quale hanno stabilito la propria residenza a condizione che la concessione sia certificata con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai *sensi* dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 con efficacia dal momento della dichiarazione;
- e) abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulta locata;
- f) immobili dei soggetti passivi che, a seguito di provvedimento giudiziale di separazione o divorzio, non siano assegnatari della casa coniugale (parere del 3/04/2007 prot. 4440/2007/dpfuff) del ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento per le politiche fiscali – Ufficio federalismo fiscale area I Reparto V)

Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale sono previste rispettivamente le seguenti agevolazioni:

Aliquota ridotta

- aliquota ridotta, non inferiore al 4 per mille, per le abitazioni di cui ai punti a) b) c) d) e) f), se deliberata dal comune ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs 8/8/1996 n. 437, convertito con L.24/10/1996 n. 556;
- per l'applicazione dell'aliquota ridotta, prevista ai punti c), a pena di esclusione dal beneficio, è indispensabile trasmettere apposita comunicazione all'Ufficio Tributi allegando copia dell'atto registrato;

Detrazione d'imposta

- per le abitazioni di cui ai punti a) b) d) e) f), l'ammontare della detrazione si applica sull'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo intendendosi per tale, salvo prova contraria, quello di residenza anagrafica fino a concorrenza del suo ammontare;
- se l'abitazione è utilizzata da più soggetti la detrazione spetta a ciascuno di essi in ragione della quota di utilizzo, indipendente dalla quota di possesso;
- Le aliquote del tributo e le detrazioni sono determinate con apposita delibera di Consiglio Comunale, entro i limiti stabiliti dalla legge e nei termini previsti per l'approvazione del

bilancio di previsione.

- In caso di mancata adozione della deliberazione nel termine di cui al comma precedente s'intendono valide le aliquote e le detrazioni stabilite con l'ultima delibera adottata per gli anni precedenti.
- Le agevolazioni sopra descritte sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale permane la destinazione dell'unità immobiliare ad abitazione principale;

Art. VII

Riduzione D'imposta

L'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.

L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (unità immobiliari individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso, ove risulti inagibile o inabitabile l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In questo ultimo caso le riduzioni d'imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili e inabitabili e non all'intero edificio. Si intendono tali i fabbricati o le unità immobiliari con le sotto descritte caratteristiche:

Immobili che necessitano di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett.c) della legge 5 agosto 1978, n. 457 ed ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento Edilizio Comunale e che tale nel contempo, risultino diroccati e fatiscenti.

A titolo esemplificativo, si possono ritenere tali che ricorrono le seguenti condizioni:

- a) Strutture orizzontali (solai a tetto di copertura) con gravi lesioni che possono costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
- b) Strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possono costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
- c) Edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;
- d) Edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano compatibili all'uso per il quale erano destinati, quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza delle parti ornamentali e di finitura del fabbricato (mancanza di infissi, di allaccio alle opere di urbanizzazione primaria etc.)

L' inabitabilità o l'inagibilità può essere accertata :

- a) Mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del proprietario,
- b) Da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 04.01.1968, n. 15.

Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente ai sensi del successivo comma, mediante l'Ufficio Tecnico Comunale, ovvero mediante tecnici liberi professionisti all'uopo incaricati.

Art. VIII

Esenzioni

Oltre alle esenzioni previste dall'art. 7 del D.Lgs. 30/11/1992 n. 504, si dispone l'esenzione per gli immobili posseduti dallo Stato. Dalle Regioni. Dalle Province, dagli altri Comuni, dalle Comunità Montane, dai Consorzi fra detti Enti, dalle Aziende unità Sanitarie Locali, non destinati esclusivamente a compiti istituzionali.

L'esenzione prevista al punto i) dell'art. 7 del D.Lgs. 504/92, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati siano posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore, Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano per gli immobili per i quali questo comune è soggetto attivo di imposta ai sensi dell'art. 4 D.Lgs. 504/92 e hanno effetto con riferimento agli anni di imposta necessari a quello in corso alla data di adozione del presente regolamento.

TITOLO III

DENUNCIA, VERSAMENTO, ACCERTAMENTO, CONTROLLI

Art. IX Denuncia

Ai sensi dell'art. 37 comma 53, del D.L.4 luglio 2006, n. 223 , convertito nella legge 4 agosto 2006 n. 248, è soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione ovvero della comunicazione, restano fermi gli adempimenti previsti in materia di riduzione dell'imposta. Tale soppressione decorre dalla data di effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali, da accertare con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Territorio. In base al comma 174 della legge 296/2006 resta fermo l'obbligo di presentazione della dichiarazione nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendono da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'art. 3 bis del D.lgs. 18 dicembre 1997 n. 463, concernete la disciplina del modello unico informatico.

Art. X Versamenti e Compensazioni

Versamenti

L'imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo attraverso il concessionario della riscossione; si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, qualora sia stata presentata denuncia congiunta e in ogni caso purchè l'ICI relativa all'immobile in questione sia stata totalmente assolta per l'anno di riferimento.

L'imposta è di norma versata dal proprietario anche in caso di abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari come previsto dall'art. 5 lett a).

Il versamento come previsto dal comma 166 della legge 296/2006 è effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Compensazione

Dal **1 gennaio 2007** è ammessa la compensazione nell'ambito dei tributi comunali.

Il contribuente nei termini del versamento dell' ICI può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo degli anni precedenti , senza interessi , purchè non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.

Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare, entro trenta giorni dalla scadenza del pagamento, una dichiarazione contenente i seguenti elementi:

- a) Generalità;
- b) Codice fiscale;
- c) Il tributo dovuto al lordo delle compensazioni;
- d) L'esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno d'imposta;
- e) L'affermazione di non aver fatto richiesta di rimborso delle quote versate in eccedenza o l'indicazione della domande in cui sono state richieste

Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere richiesto il rimborso. In tale caso il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto a rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione. La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di imposta riscossa mediante ruolo.

Art. XI

Differimento dei termini per i versamenti

Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere sospesi e differiti per tutti o per categorie di soggetti passivi interessati da :

- a) Gravi calamità naturali;
- b) Particolari situazioni di disagio economico, individuate con criteri fissati nella medesima delibera.

Art. XII

Attività di accertamento

Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31.12 del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione , la denuncia o il versamento sono stati o avrebbero dovuti essere effettuati ed entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.

L'avviso di accertamento può essere notificato :

- a) A mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento;
- b) A mezzo di messi notificatori nominati con apposito provvedimento formale dal funzionario responsabile del tributo .

Le somme accertate se non versate entro 60 giorni dalla notificazione sono rimosse coattivamente.

Si applica in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Lgs. 19/06/97 n. 218 e dal Regolamento comunale.

Ai sensi dell'art. 1 comma 168 della legge 296/2006 non si procederà ad accertamento per gli importi pari e inferiori a 12,00 €.

Art. XIII

Dilazioni di pagamento

Il contribuente interessato dall'attività di accertamento , può richiedere con apposita istanza indirizzata al responsabile del Tributo, il pagamento rateale dell'importo accertato. L'importo minimo rateizzabile deve essere pari o superiore a €. 800,00 fatti salvi i casi di gravi e comprovate situazioni di disagio economico che saranno valutati di volta in volta dal responsabile del Tributo a seguito di attestazione rilasciata dal Responsabile delle Politiche Sociale del Comune.

Per importi da €. 800,00 a €. 2.500,00 sono concesse un massimo di 12 rate.

Per importi oltre €. 2.500,00 sono concesse un massimo di 24 rate.

La concessione della dilazione in 24 rate potrà essere ridotta al fine di garantire il rispetto dei termini per l'eventuale iscrizione a ruolo coattivo.

Sulle somme rateizzate si applicheranno gli interessi ragguagliati al vigente tasso legale .

Qualora si abbia il mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata si decade dal beneficio concesso e può essere richiesto il pagamento dell'intero debito in un'unica soluzione.

ART. XIV

Attività di controllo

Con deliberazione annuale di Giunta Comunale sono fissati gli indirizzi per le azioni di controllo, sulla base delle potenzialità della struttura organizzativa e di indicatori di evasione/elusione per le diverse topologie di immobili.

La G.M. e il funzionario responsabile della gestione del tributo curano il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.

La G.M. verifica inoltre le potenzialità della struttura organizzativa, disponendo le soluzioni necessarie agli uffici per la gestione del tributo ed il controllo dell'evasione, perseguendo obiettivi di equità fiscale.

I maggiori proventi conseguenti il recupero dell'evasione conseguiranno la copertura delle spese relative al potenziamento della struttura organizzativa ed ai collegamenti con le banche dati utili.

ART. XV

Rimborsi

Il Contribuente può richiedere ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 31.12.92 n. 504 come modificato dal comma 164 della legge 296/2006 con apposita istanza inoltrata al Responsabile del Tributo il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di anni 5 (cinque) dal giorno del versamento , ovvero da quello in cui è stato accertato definitivamente il diritto alla restituzione. Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui su procedimento contenzioso è intervenuta decisione definitiva.

E' comunque riconosciuto il diritto al rimborso, anche oltre il citato termine e fino a prescrizione decennale, nel caso in cui l'imposta sia erroneamente stata versata a questo Comune per immobili ubicati in Comune diverso; devono essere possibili le azioni di accertamento e recupero da parte del Comune soggetto attivo del Tributo.

L'ufficio Competente provvede ad effettuare il rimborso entro centoottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Ai sensi dell'art. 1 comma 168 della legge 296/2006 non si procederà a rimborso per gli importi pari e inferiori a 12,00 €.

L'ufficio competente provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

ART. XVI

Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree

Ai sensi dell'art. 59, comma 1 lett.f) del D.Lgs n. 446/1997 è possibile richiedere ed ottenere il rimborso dell'imposta pagata per quelle aree che successivamente ai versamenti effettuati sono divenute in edificabili.

In particolare la dichiarazione di inedificabilità delle aree deve conseguire da atti amministrativi approvati da questo Comune, quali le varianti apportate agli strumenti urbanistici generali attuativi che abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti, nonché da vincoli istituiti ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali che impongono l'inedificabilità dei terreni per i quali è stata corrisposta l'imposta.

L'ammontare del rimborso viene determinato come seguito indicato:

1. Per le aree che risultano essere state coltivate in regime d'impresa nel periodo al quale si riferisce la richiesta di rimborso e che siano divenute inedificabili ai sensi del precedente comma, si riconosce il rimborso dell'intera imposta versata.
2. Per le aree che risultino essere state coltivate in regime d'impresa nel periodo al quale si riferisce la richiesta di rimborso e che siano divenute inedificabili ai sensi del precedente comma, si riconosce il rimborso di imposta pari alla differenza tra la somma dichiarata e corrisposta in base al valore delle aree fabbricabili, ai sensi dell'art. 5 comma 5, del D.lgs 504/1992 e la somma dovuta in base al valore agricolo delle aree, ai sensi dell'art. 5, comma 7, dello stesso D.Lgs n. 504/1992.

La domanda di rimborso deve essere presentata entro il termine di anni cinque dalla data in cui le aree sono state assoggettate a vincolo di inedificabilità.

Condizioni indispensabile affinché si abbia diritto al rimborso di imposta è che :

1. non siano state rilasciate concessioni e/o autorizzazioni edilizie per l'esecuzione di interventi di qualunque natura sulle aree interessate, ai sensi delle vigenti disposizioni urbanistico –edilizie e che gli interventi stessi risultino essere stati iniziati, ai sensi dell'art. 31 comma 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni e integrazioni.
2. non siano state intraprese azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione dell varianti allo strumento urbanistico generale attuativo, né azioni, ricorsi o quant'altro avverso la legge nazionale o regionale che ha istituito il vincolo di inedificabilità.
3. che le varianti agli strumenti urbanistici generali attuativi abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organo competenti e che i vincoli di inedificabilità istituiti sulle aree interessate conseguano da norme di legge approvate definitivamente.

La procedura di rimborso si attiva sulla base di specifica, motivata richiesta da parte del contribuente interessato, il quale deve accettare el condizioni sopra richiamate, secondo le modalità e quanto previsto dall'art. 13 del D.lgs n. 504/1992.

ART. XVII

Sanzioni ed interessi

Per l'omessa presentazione della denuncia si applica la sanzione del 100 % del tributo con un minimo di €. 51,65 per ciascuna unità immobiliare . Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alla commissioni tributarie interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto e della sanzione.

Se l' omissione o l'errore attengano a elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta , si applica la sanzione amministrativa da €. 51,65.

La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione incompleta o infedele.

Per l'omesso o tardivo versamento dell'imposta si applica la sanzione pari al 30% dell'ammontare dell'imposta non versata .

La contestazione della violazione deve avvenire a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi moratori nella misura del tasso di interesse annuo legale.

Per quanto non contemplato in questo articolo si fa riferimento alle norme vigenti.

ART. XVIII

Contenzioso

Contro l'avviso di accertamento il ruolo , la cartella di pagamento , l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzione, il diniego di rimborso, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, secondo le disposizioni del D.Lgs 546/1992.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

ART. XIX

Incentivi per il personale addetto.

Ai sensi dell'art. 59, primo comma lett.p) del D.lgs 446/97, possono essere attribuiti compensi incentivanti al personale addetto all'ufficio Tributi in corrispondenza della realizzazione di particolari programmi, e/o progetti obiettivi. Tali compensi sono definiti con la contrattazione decentrata secondo le modalità e quant'altro previsto nel contratto collettivo di lavoro.

ART. XX

Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 31.12.1992 n. 504 , e successive modificazioni, ed ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.